
Pubblico Impiego - Funzioni Locali



Città Metropolitana Catania. Segnalazione mancata attuazione della normativa inerente alla prevenzione della diffusione e contagio del Covid-19 nella gestione di dipendenti sintomatici in ambienti di lavoro.



Catania, 13/11/2020

PUBBLICO IMPIEGO

Via Caltanissetta 3 – 95129 Catania

Tel. 095532281 - mail: usbpisicilia@pec.it



competente della organizzazione dell'Ufficio, ha correttamente fatto sanificare i locali ma purtroppo non ha attuato tutti quei provvedimenti e iniziative richiesti dalla normativa vigente.

Ci si riferisce, in particolare, al recente DPCM del 24.10.2020 che nell'allegato n. 12 ribadisce il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" che al punto 11 descrive la "Gestione di una persona sintomatica in azienda" a cui si rinvia.

In sintesi, la gestione di un dipendente che presenta sintomi da COVID-19 prevede innanzitutto che l'azienda avverta immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Coronavirus forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda le misure di quarantena a cui sottoporre gli altri dipendenti, l'indicazione contenuta nel protocollo condiviso allegato al Dpcm dell'11 giugno 2020 è quella di procedere all'isolamento di tutte le altre persone che lavorano negli stessi locali del collega risultato positivo all'influenza COVID-19.

Non è da questo evento che dipende la quarantena di altri dipendenti, ma dalla tipologia di contatto che hanno avuto con il potenziale contagio.

L'azienda è poi tenuta a collaborare «con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone», per permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

La mancata attuazione delle precitate disposizioni espone il datore ad evidenti responsabilità, tanto maggiori quanto più si prolunga la reticenza nell'attuazione della norma. Infatti, si prolunga sia il pericolo di esposizione del lavoratore al contagio, sia il potenziale danno alla salute pubblica: la contrazione del virus in forma asintomatica rende il lavoratore un potenziale elemento di notevole diffusione dell'infezione.

Inoltre, accanto all'illegittimità per violazione di legge di disposizioni organizzative tendenti a contrastare la diffusione del contagio, l'inadempimento agli obblighi indicati sopra espone il datore ad ulteriori responsabilità: quelle stabilite dal d.lgs. 81/2008 che impone tra l'altro al datore di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio".

Da quanto fin qui detto, ne deriva che ciascun dirigente – fermo restando l'obbligo di assicurare senza soluzione di continuità tutte le attività relative alla gestione dell'emergenza - non può fare rientrare il personale che ha avuto contatti con dipendenti rivelatesi sintomatici al Coronavirus senza prima aver rispettato ed eseguito quanto previsto dalla normativa vigente nel caso di specie.

